

## **CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO**

### **Art. 1**

#### **Elenco degli avvocati del libero Foro**

1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, è istituito l'elenco degli avvocati del libero Foro costituito dai nominativi di professionisti di comprovata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica.

### **Art. 2**

#### **Tipologie di incarichi**

1. L'amministrazione Regionale può affidarsi all'opera dei professionisti di cui all'articolo 1 per il conferimento dei seguenti incarichi:
  - a) Patrocinio alle liti, consistente nell'affidamento del mandato a rappresentare e difendere l'Amministrazione in giudizio in ipotesi di contenzioso in cui la Regione sia parte attiva o passiva, in via esclusiva o con mandato congiunto o disgiunto con un avvocato assegnato al Servizio Avvocatura e Attività normativa;
  - b) Domiciliazione, disposto quando sia necessario difendere l'Amministrazione fuori dalla sede della circoscrizione del Tribunale di Ancona.

### **Art. 3**

#### **Condizioni per il conferimento degli incarichi agli avvocati iscritti nell'elenco**

1. L'affidamento degli incarichi, di cui all'art. 2 lett. a) agli avvocati del libero foro iscritti nell'apposito elenco di cui al presente atto, per la difesa in giudizio della Regione in cause attive o passive in cui l'Amministrazione regionale è parte, in tutti i gradi di giudizio e relative fasi, potrà essere disposto nei seguenti casi:
  - a) Quando vi siano motivate necessità per le quali non si può far fronte con personale assegnato al Servizio Avvocatura ed iscritto all'ordine o quando vi siano effettive ragioni di urgenza tali da non consentire l'utilizzo del personale assegnato all'Avvocatura;
  - b) Quando si verifichi motivata esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata per la complessità e la difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto, anche eventualmente in considerazione del valore del bene oggetto della controversia o in ragione della valenza strategica della questione o in considerazione della specialità e particolarità della materia o dell'importanza del foro di competenza della causa o per la natura del thema decidendum.
2. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 2 lett. b) può essere disposto quando sia necessario difendere l'Amministrazione fuori dalla sede della circoscrizione del Tribunale di Ancona ai fini della conduzione degli affari legali secondo le disposizioni dettate dai codici e dalle leggi

di procedura. In detto incarico viene ricompresa la partecipazione a udienze in qualità di sostituto processuale, nonché l'accesso agli uffici giudiziari per deposito atti, deposito e ritiro fascicoli ed altre attività similari necessarie ove la normativa non ne preveda l'espletamento in via telematica.

#### **Art. 4**

##### **Norme per la formazione e conservazione dell'elenco degli avvocati del libero foro.**

1. La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali è possibile conferire gli incarichi di cui all'art. 2 lett. a) e b). La Regione si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco nei casi e con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, di cui al presente.
2. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione.
3. L'elenco è suddiviso in quattro sezioni a seconda dell'organo giurisdizionale con eventuale riferimento alle singole circoscrizioni o distretti giudiziari, ove presenti: - contenzioso civile e del lavoro; - contenzioso penale che comprende anche la difesa come parte civile; - contenzioso amministrativo che comprende anche la difesa davanti alla Corte dei Conti e al Giudice tributario – Contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale.
4. L'elenco contiene una sezione specifica per le domiciliazioni nei circondari dei Tribunali di Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, nonché avanti gli Uffici dei Giudici di pace di Ascoli Piceno, Camerino, Fabriano, Fano, Fermo, Jesi, Macerata, Macerata Feltria, Pesaro, Senigallia e Urbino ed altresì per quanto riguarda le domiciliazioni nelle cause instaurate presso gli uffici giudiziari aventi sede in Roma.
5. I requisiti tecnico-professionali sono individuati nell'avviso approvato dal Servizio Avvocatura.
6. Ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco, l'avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet all'indirizzo: [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti". Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) agli Ordini degli Avvocati di Roma, Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
7. Le domande dovranno essere presentate mediante l'apposita procedura informatizzata che consente ai professionisti interessati di iscriversi direttamente nell'elenco degli operatori qualificati nonché di apportare modifiche ed aggiornamenti alle domande già inserite.
8. Le domande presentate nonché gli aggiornamenti apportati saranno oggetto di approvazione da parte del Servizio Avvocatura che procede alla verifica ai sensi del successivo punto.
9. L'iscrizione e l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda è disposta previa verifica da parte del Servizio Avvocatura del possesso dei requisiti prescritti, generali e speciali e conseguente approvazione della domanda tramite decreto dirigenziale adottato, dopo la prima approvazione, a scadenze di almeno 12 mesi.

Il possesso dei requisiti è verificato dal Dirigente del Servizio Avvocatura previa istruttoria eseguita a cura del responsabile del procedimento. Al termine dell'istruttoria, il nominativo degli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso verrà inserito nell'elenco redatto in ordine alfabetico; non sarà consentito conferire incarichi a quei professionisti la cui domanda non sia stata oggetto di approvazione.

10. L'elenco ha una validità non superiore a 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del primo decreto di approvazione.
11. L'elenco è pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) all'interno dell'area "Amministrazione trasparente" in un'apposita sezione.

## **Art. 5**

### **Criteria per la scelta degli avvocati del libero foro iscritti nell'elenco ai fini del conferimento degli incarichi.**

1. Spetta al dirigente del Servizio avvocatura proporre alla Giunta ovvero al Presidente, in caso di sua competenza o apposita delega, il professionista cui conferire l'incarico all'interno dell'elenco e procedere al conseguente affidamento:
  - a) Tenendo conto dell'attività prevalente e qualificante svolta dal professionista, con particolare riferimento all'attitudine e alla pregressa esperienza professionale maturata risultante dal *curriculum vitae* e all'esito delle cause affidate in precedenza;
  - b) Tenendo conto dell'evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi la stessa tematica svolti a favore della Regione; in questi casi l'affidamento diretto al medesimo professionista deve rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
  - c) Valutando la congruità della spesa, in ossequio al principio di economicità ed equità del compenso in conformità alle disposizioni cui all'art. 6 della presente disposizione.
  - d) Affidando l'incarico per il singolo grado di giudizio; in caso di eventuale successivo grado di giudizio, e in assenza di motivi ostativi, può essere conferito l'incarico al medesimo avvocato del grado precedente.
  - e) Applicando, di norma, il criterio della rotazione e fatto salvo quanto previsto dalle precedenti lett. b) e alla lettera d) o comunque motivando adeguatamente l'eventuale discostamento, anche in ragione della prevalenza degli interessi dell'Amministrazione;
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di scegliere avvocati non inseriti nell'elenco solo in casi particolari, specificandone le ragioni quando - per peculiari e alte competenze o per specifiche situazioni giudiziarie (es. Magistrature superiori, incarichi di alta specializzazione, domiciliamenti in sedi giudiziarie nelle quali non è iscritto alcun professionista iscritto nell'elenco) - sia necessario far ricorso ad altri professionisti rispetto a quelli presenti nell'elenco. L'affidamento dovrà comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Dlgs 50/2016 e dei criteri di cui al punto precedente.

3. L'Amministrazione ha facoltà di scegliere avvocati non inseriti nell'elenco in caso di incarichi affidati a professionisti scelti da compagnia assicurative con oneri a carico delle stesse.

## **Art. 6**

### **Norme comuni**

1. Si individuano le seguenti norme comuni agli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale:
  - a) All'atto dell'incarico, l'interessato sottoscrive la dichiarazione di accettazione dell'incarico che disciplina l'affidamento del mandato alle liti cumulato o meno con la domiciliazione e con l'esatta individuazione dei compensi previa verifica dell'insussistenza di specifiche situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
  - b) L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare in via opzionale incarichi di patrocinio legale in forma congiunta o disgiunta con un legale dell'ente;  
In tal caso il compenso del professionista esterno potrà essere ridotto fino al 50% e comunque in ragione della effettiva attività da espletare.
  - c) Il professionista incaricato non potrà avvalersi di collaboratori se non per attività marginali e comunque nessun ulteriore onere potrà essere imputato all'Amministrazione regionale per tale eventuale supporto.
  - d) Nel caso di estinzione del processo per qualunque causa, compresa l'ipotesi di transazione, il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte senza diritto ad indennizzi o somma a qualsiasi altro titolo;
  - e) L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere ai professionisti, rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di modificare in senso più favorevole per la Regione i preventivi con le riduzioni che intendano liberamente proporre o accettare, comunque in conformità a quanto stabilito all'art. 7 che segue.

## **Art. 7**

### **Criteri per la determinazione dei compensi**

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, al termine dell'incarico, il professionista ha diritto al compenso definito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso è erogato previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione.

Non sono previsti anticipi, salvo per i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo notifiche) che devono, comunque, essere sempre motivati e documentati.

In particolare:

1. l'importo pattuito, per ogni fase o voce del procedimento, è determinato applicando i parametri non superiori ai valori medi vigenti, come previsti dal decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la

liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

2. Per ogni sezione in cui si compone l'elenco, vengono stabilite le condizioni che i professionisti si impegnano a rispettare al momento dell'accettazione dell'incarico, quali in particolare:
  - a) Riduzione del compenso in misura non superiore alla percentuale prevista dall'art. 4, art. 12 e art. 19 del DM 55/2014;
  - b) rimborso delle spese forfettarie determinata fino ad un massimo del 15% del compenso totale per la prestazione Il dirigente del Servizio Avvocatura si riserva la facoltà di concordare, per iscritto, con l'avvocato affidatario, un minor importo percentuale per il rimborso forfettario delle spese generali);
  - c) impegno ad applicare nelle cause di valore superiore a € 520.000,00, di cui all'art. 6 del DM 55/2014, incrementi non superiori al 10% dei parametri numerici previsti;
  - d) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, si applica lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal DM 55/2014, salvo i casi di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente motivati e comunque, contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;
  - e) All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Il professionista accetta che il corrispettivo dell'incarico professionale da conferire sia oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole per la Regione.
4. Qualora l'incarico ad un avvocato venga esteso ai successivi gradi del giudizio per il quale era stato conferito l'incarico iniziale, si applicano almeno le stesse riduzioni già concordate ed applicate al contratto in essere, salvo la possibilità di concordare ulteriori miglioramenti in favore dell'amministrazione.
5. con l'espressione "termine dell'incarico", si intende il deposito e la pubblicazione della sentenza;
6. qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili in ragione della fisiologica imprevedibilità dell'andamento della causa siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa rispetto a quella concordata, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata e documentata, in forma scritta alla Servizio Avvocatura e Attività normativa. In ogni caso, ed in ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 all. 4/2 par. 5.5 lett. g), l'Ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa concordato in sede di conferimento dell'incarico e sulla cui base è stato assunto l'impegno di spesa. In mancanza di riscontro a detta richiesta prima della definizione della controversia e comunque entro il 31/12 di ogni anno, ovvero in mancanza di idonea motivazione e documentazione a supporto della stessa nonché di accettazione da parte del Servizio Avvocatura e Attività normativa, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista.

## **Art. 8**

### **Norme di attuazione**

L'avviso pubblico e la relativa modulistica di cui sopra, sulla base dei principi del presente deliberato, sono redatti con successivo decreto del dirigente del Servizio competente in materia di avvocatura che provvedere altresì all'istituzione dell'elenco.